

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BLOISE e CASTELLACCIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1971

Provvedimenti per il personale docente delle Università

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di modificare, in modo da renderla più rispondente ai fini che essa si proponeva, la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4; affronta inoltre due questioni relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo, sempre allo scopo di tutelare, fino all'entrata in vigore della riforma universitaria, le attuali posizioni dei vari tipi di docenti.

La modifica alla legge 22 gennaio 1971, n. 4 — tuttora non applicata per quanto concerne la norma in questione — appare indispensabile. Infatti la conferma degli incarichi di insegnamento è stata disposta, in tale legge, mediante il riferimento all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1969, n. 910: ora, poichè la legge n. 910 conferma gli incarichi conferiti nell'anno accademico 1969-70, sarebbero gli incarichi di un anno fa — e non quelli di quest'anno — ad aver diritto alla conferma. Nel porre rimedio, con una dizione più precisa, a tale stortura, si ritengono utili taluni ritocchi alle norme: in primo luogo, escludendo dalla conferma automatica (oltre ai professori di ruolo che già ne erano esclusi) gli incaricati interni che non siano dipendenti da pubbliche amministrazioni; in secondo luogo, disponendo una norma per l'ipotesi che all'insegnamento la facoltà voglia provvedere median-

te un professore di ruolo. Quest'ultima disposizione, perfettamente analoga a quella che la legge 22 gennaio 1971, n. 4, ha disposto limitatamente all'attuale anno accademico, appare particolarmente importante.

Il comma successivo si riferisce agli assistenti di ruolo, per il cui mantenimento in servizio la legge n. 910 ha eliminato l'obbligo del conseguimento della libera docenza. Tale legge ha peraltro trascurato la facoltà di « cessazione in relazione alle esigenze della ricerca scientifica »: il professore può cioè, in base alla normativa vigente, far cessare l'assistente praticamente senza motivazione. Si ritiene necessario abrogare tale facoltà, a partire dalla stessa data dalla quale è caduto l'obbligo della libera docenza: quest'ultimo obbligo aveva infatti se non altro un carattere di generalità, mentre la facoltà di « sconferma » si presta ad azioni repressive (di cui si hanno talune indicazioni proprio ora, alla vigilia della riforma universitaria).

L'ultimo comma è motivato dal fatto che in base alle norme vigenti l'assistente universitario non può protrarre oltre un triennio il congedo per incarico di insegnamento: senza la norma qui proposta, la conferma automatica di cui al primo comma comporterebbe in molti casi — la perdita del posto di assistente.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4, è sostituito dai seguenti:

« Coloro che nel corso dell'anno accademico 1970-71 sono stati incaricati di un insegnamento ufficiale presso una università o un istituto di istruzione universitaria hanno diritto alla riconferma dell'incarico per i successivi anni accademici, fino all'entrata in vigore della riforma universitaria. A tale fine, gli interessati devono presentare domanda al rettore o direttore entro il 31 marzo; tale facoltà di conferma automatica non sussiste per l'incarico conferito a professori di ruolo ordinari, straordinari o aggregati, nonchè per gli incarichi interni conferiti a persone che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Nei casi in cui all'insegnamento ufficiale in questione la facoltà intenda provvedere mediante un professore di ruolo, essa destina, con il consenso dell'interessato, il professore incaricato ad un raddoppiamento del corso o ad altro corso di materia affine, conservandogli la retribuzione, anche in soprannumero rispetto al numero dei corsi retribuiti ai sensi delle norme vigenti ».

Con effetto dal 31 ottobre 1969, la facoltà di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è soppressa.

A modifica di quanto disposto dalle norme vigenti, il congedo concesso all'assistente di ruolo cui sia conferito un incarico ufficiale di insegnamento può protrarsi, a domanda dell'interessato, fino all'entrata in vigore della riforma universitaria.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.